



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

AFFARI GENERALI – UFFICIO LEVA E SERVIZI MILITARI

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA

IL SINDACO

A norma dell'art. 1932 del D.Lgs.vo 15.03.2010, n. 66

rende noto

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs.vo n. 66/2010;
- b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omissi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

Art. 1933 – D.Lgs.vo 15.03.2010 n. 66 – Domicilio legale.

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia il domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d) non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

CARLENTINI



IL SINDACO

Firma autografa omissa
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993.